



REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)
Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335
e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

REGOLAMENTO
PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE

INDICE

- art 1 – Oggetto e finalità
- art 2 – Definizioni
- art 3 - Rapporti tra Consorzio e altre Pubbliche Amministrazioni
- art 4 - Accertamenti d'ufficio
- art 5 - Tipologia dei controlli
- art 6 - Modalità dei controlli.
- art 7 - Termini per l'effettuazione dei controlli.
- art 8 - Irregolarità e/o omissioni sanabili rilevate nei controlli.
- art 9 - Oggetto dei controlli
- art 10 – Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione
- art 11 - Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondati dubbi
- art 12 - Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni
- art 13 - Controlli effettuati dal Consorzio per conto di altre Pubbliche Amministrazioni
- art 14 – Norme finali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate al Consorzio, nonché quelli richiesti da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle banche dati del Consorzio
2. I controlli eseguiti sulle dichiarazioni sostitutive presentate al Consorzio, nonché i riscontri per altre Pubbliche Amministrazioni su proprie banche dati, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la decadenza da provvedimenti favorevoli e/o benefici.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

1. Per dichiarazioni sostitutive si intendono:
 - a) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che sono prodotte in luogo delle normali certificazioni
 - b) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che possono essere rese dall'interessato per gli stati, le qualità personali o i fatti di cui egli abbia diretta conoscenza, non espressamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. In particolare tali dichiarazioni possono essere rese in relazione a stati, qualità personali o fatti:
 - 1) propri del dichiarante
 - 2) di altri soggetti, ma nell'interesse proprio del dichiarante
 - 3) di coloro che si trovino in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, da parte dei soggetti indicati nell'art. 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
2. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che vanno a sostituire
3. I Responsabili di Area sono tenuti a predisporre i moduli, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare, necessari per la redazione delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive da presentare al Consorzio. Nei moduli per le istanze e nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, dovranno essere inseriti il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003.
4. Le dichiarazioni sostitutive richieste devono contenere esclusivamente le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
5. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso del Consorzio o di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo 3

Rapporti tra Consorzio e altre Pubbliche Amministrazioni

1. Il Consorzio è impegnato ad adottare ogni strumento necessario per l'acquisizione diretta delle notizie contenute nelle dichiarazioni sostitutive . A tal fine favorisce , per mezzo di intese o convenzioni, la reciproca trasmissione e lo scambio di dati o documenti , attraverso sistemi informatici o telematici, tra gli archivi o banche dati consortili e le altre Pubbliche amministrazioni , nonché i gestori di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone.
2. Nell'effettuare lo scambio di informazioni , il Consorzio si ispira a criteri di semplicità ed immediatezza, facendo ampio ricorso agli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax o con strumenti telematici.
3. I Responsabili di Area che attivano procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive, devono intraprendere, di concerto con l'Area Amministrativa – finanziaria, ogni azione utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni Pubbliche o Organi di Polizia Tributaria , o Uffici Decentrati dello Stato, al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare collegamenti con altre Pubbliche Amministrazioni.
4. Qualora il complesso di dati ed informazioni sia tale da comportare rilevante impegno organizzativo ed economico sia per il Consorzio che per le Pubbliche Amministrazioni interessate, le relazioni istituzionali dovranno essere formalizzate con specifici protocolli d'intesa tecnico-operativi o con convenzioni.

Articolo 4

Accertamenti d'ufficio

1. Il Consorzio , nel rispetto di quanto previsto dall'art.43, comm1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per i procedimenti di propria competenza, non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 del citato D.P.R. , che siano attestati in documenti già in possesso dell'Ente o che comunque lo stesso sia tenuto a certificare. In luogo di tali atti o certificati, il Consorzio è tenuto ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato dell'Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

Articolo 5

Tipologia dei controlli

1. I Responsabili di Area, o i soggetti da essi incaricati, sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate , anche a campione e in tutti casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.
2. Ai Responsabili di Area compete il controllo a campione su un numero di dichiarazioni sostitutive da essi individuato sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 10.
3. Il controllo in caso di fondati dubbi compete ai Responsabili di Area , nelle ipotesi indicate nell'art 11 del presente documento.
4. I controlli possono essere – a discrezione dei Responsabili di Area, in relazione alle peculiarità di ogni singolo procedimento- di tipo preventivo o successivo.

5. Per controllo preventivo si intende quello effettuato durante l'iter procedimentale.
6. Per controllo successivo si intende quello effettuato a seguito dell'adozione di provvedimenti amministrativi.

Art. 6

Modalità dei controlli.

1. I Responsabili di Area, o i soggetti da essi incaricati, possono attivarsi , in base ai rapporti definiti al precedente art. 3, presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche , dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
2. Le verifiche dirette sono effettuate accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico o telematico tra banche dati.
3. Le verifiche indirette sono effettuate quando il Responsabile di Area del Consorzio, o un soggetto da questo incaricato, ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più dichiarazioni sostitutive e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi.
4. Nei casi di verifica indiretta, il Consorzio chiede all'Amministrazione certificante di indicare nella risposta:
 - a) l'esito del controllo
 - b) l'ufficio controllante
 - c) il Responsabile del controllo
 - d) la data del controllo

Nel caso in cui i fatti , gli stati e le qualità personali dichiarati non risultino da certificati o documenti rilasciati da altre pubbliche amministrazioni , ai fini del controllo il Consorzio può:

- a) richiedere direttamente all'interessato/dichiarante la documentazione comprovante le medesime circostanze. La produzione, ove richiesta, del corrispondente documento costituisce un onere per i soggetti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive all'amministrazione, fatti salvi i provvedimenti di decadenza dal beneficio, in caso di mancata dimostrazione del possesso dei requisiti;
- b) chiedere all'interessato il consenso all'acquisizione del riscontro presso il soggetto detentore dell'informazione;
- c) chiedere un controllo alle competenti autorità.

Art. 7

Termini per l'effettuazione dei controlli.

- 1 . I controlli devono essere attivati, ai fini di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, entro termini congrui, rapportati alla tipologia della prestazione, differenziando tra controllo preventivo e successivo.
- 2 . L'esito del controllo viene comunicato all'interessato in forma scritta.

Art. 8

Irregolarità e/o omissioni sanabili rilevate nei controlli.

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevate irregolarità e/o omissioni sanabili, imprecisioni di immediata evidenza, i soggetti interessati sono invitati dai Responsabili di Area o loro incaricati a rettificare e/o integrare le dichiarazioni entro termini congrui e perentori, di breve durata, da stabilirsi di volta in volta e comunque entro un termine massimo di 30 giorni.
2. Al fine di poter procedere alla regolarizzazione, i Responsabili di Area devono verificare l'evidenza dell'irregolarità e/o omissione, la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso e la possibilità da parte dell'interessato di sanare l'irregolarità e/o omissione con una dichiarazione integrativa.
3. In caso di mancata regolarizzazione della dichiarazione nei termini di cui al comma 1, il Responsabile di Area comunica all'interessato che il procedimento non ha seguito.

Art. 9

Oggetto dei controlli

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1 dell'art. 5, i Responsabili di Area, o i soggetti da essi incaricati, devono controllare prioritariamente le dichiarazioni sostitutive relative ai procedimenti finalizzati ad ottenere benefici in ambito assistenziale o reiterati nel tempo, o di carattere temporaneo/ una tantum.

Art. 10

Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli a campione

1. I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati su almeno il 5% delle dichiarazioni pervenute.
2. Nell'ambito dei limiti di controllo percentuale di cui al comma precedente, per ogni singolo procedimento, anche di natura uguale o simile, può essere variata la misura percentuale del campione in relazione a mutamenti del quadro funzionale di riferimento ed organizzativo generale dell'amministrazione.
3. La scelta delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:
 - a) con sorteggio casuale in riferimento alle dichiarazioni sostitutive da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
 - b) con sorteggio definito su basi numeriche (ad esempio, individuato un numero in modo casuale, il controllo viene effettuato sulle dichiarazioni sostitutive corrispondenti ai multipli di quel numero);
 - c) con altro criterio individuato preventivamente dal Responsabile di Area
4. Qualora il risultato dei controlli a campione ingeneri il dubbio che le dichiarazioni sostitutive complessivamente presentate, nell'ambito del procedimento oggetto di controllo, possano essere non veritiere, i Responsabili di Area devono ricorrere, direttamente ed attraverso i soggetti da essi incaricati, ad un controllo puntuale su tutte le dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 11

Modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli in caso di fondati dubbi

1. Ogni volta che i Responsabili di Area od i soggetti ad essi incaricati abbiano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive presentate, sono tenuti ad effettuare il controllo .
2. I controlli di cui al comma precedente sono effettuati con particolare riguardo per le dichiarazioni dalle quali emergono:
 - a) elementi di incoerenza palese desunti dal testo della stessa dichiarazione o dal raffronto con dati già conosciuti dall'Amministrazione
 - b) inattendibilità evidente dei dati dichiarati
 - c) imprecisioni e/o omissioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione
 - d) indeterminatezza della situazione descritta con impossibilità di raffrontarla a documenti o ad elementi di riscontro paragonabili
 - e) evidente lacunosità delle dichiarazioni rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento
 - f) elementi sintomatici di contraddizione rispetto a dichiarazioni sostitutive aventi lo stesso o simile oggetto rilasciate in occasione di altri procedimenti o attività
 - g) qualsiasi altro elemento in grado di far supporre la non veridicità delle informazioni rese

Art. 12

Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

1. Ai sensi del comma 1 dell'art.76 del D.P.R. 445/2000 , chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi, o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Pertanto, se nel corso dell'attività di controllo emergono false dichiarazioni , sussiste l'obbligo di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.
2. I Responsabili di Area devono adottare un provvedimento di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e di recupero dei benefici già assegnati o erogati sulla base di tali dichiarazioni.
3. Se il controllo è preventivo, devono provvedere ad escludere il soggetto che abbia dichiarato il falso dal procedimento in corso, comunicandogli i motivi dell'esclusione.

Art. 13

Controlli effettuati dal Consorzio per conto di altre Pubbliche Amministrazioni

1. I Responsabili di Area possono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette , anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni.

2. Quando al Consorzio sono trasmesse, sia in modo formale che informale, segnalazioni da parte di altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi su profili di dubbio riguardanti dichiarazioni mendaci rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa, il Responsabile di Area interessato può disporre di sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti.
3. In tutti i casi le comunicazioni relative ai controlli effettuati dovranno contenere l'indicazione della conferma degli elementi rappresentati e/o richiesti, dell'ufficio e del dipendente che ha effettuato il controllo, oltre che della data in cui si è dato corso alla verifica richiesta.

Art.14

Norme finali.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti normative in materia. In caso di successive modificazioni legislative il presente regolamento dovrà ritenersi automaticamente adeguato .